

1961
III Sez. Civile

Controricorso

Soc. An. Imm. „Giustiniano e Papiniano”

contro

Ditta Radice e C. =

Birondi e Bonola
Via Barozzi, 2
Milano

Boraggi & Milano Roma, 28 maggio 1941

Caro Birondini,

L'amico avv. Corsetti mi ha avvertito che io sono fra i patrocinatori delle due Soc. An. Imm. Giustiniano e Papiniانو ^{in persona di Antonietta Montanari} resistenti al ricorso della Ditta Radice. Tale ricorso è ~~insorto~~ ^{fissato} per l'udienza del 13 giugno alla ^{III} ^{Legione} ^{Civile}.

Il contro ricorso non è stato ancora presentato, e l'ultimo termine (poiché il ricorso è stato notificato il 5 aprile) scade il 9 giugno. Che se non fosse possibile entro questo assai prossimo termine presentare il contro ricorso, occorrerà costituirsi e presentare entro il 9 giugno una memoria.

Se io debbo disastere, mi occorre avere copia della sentenza impugnata, copia del ricorso avversario, e copia del contro ricorso oppure della memoria.

Nella stessa udienza è fissato
anche un altro ricorso che,
nel ruolo di giudice, figura a
rinnovo al primo, ~~con la stessa~~ mentre
nel registro generale questo
^{eventuale} abbinamento non è indicato.

Il ricorso è della sig. Montanari
Antonietta ved. Bianchi (la stessa
che rappresenta le ^{due} Società Giustiniani
e Sapiniano) contro la Ditta
Radice.

Insomma in una causa la
nostra cliente Montanari Anto-
nietta figura resistente contro
la Ditta Radice, nell'altra
invece figura ricorrente contro
la stessa Ditta Radice. Per questo
forse si sono riunite ^{le due cause} per
fare un'unica discussione.

~~Poiché ho scritto nei due~~

Poiché vedo che la sig. Non
fanari ^{come ricorrente} patrocinata dall'avv.
Boccola, così penso che forse
il Boccola discuterà anche
l'altra causa in cui la Monta-
nari è resistente. La Ditta Padis
nell'una e nell'altra causa, è
patrocinata dal prof. Candian.

Sappiamo dire qualcosa a
scrivendomi a volta, dove
andrò # per alcuni giorni. Per
tua norma l'11 giugno tornerò
a Roma per la eventuale
discussione del giorno 13.

Cordialissimi saluti

aff.

Milano 31 maggio 1941 XIX

Caro Bonomi,

Birondi mi ha passato la tua lettera del 28 corrente, relativa alla causa delle Società Anonime Immobiliari Giustiniano e Papiniano contro la Ditta Radice & C.

Rilevo dalla lettera stessa che, fino al momento in cui fu scritta, non avevi ancora avuto comunicazione degli elementi necessari per l'assunzione del patrocinio. Ritengo però che, subito dopo, Corsetti ti avrà fatto tenere il materiale che da vari giorni gli ho rimesso.

Ad ogni buon conto, unisco qui:

1= una copia semplice della sentenza della Corte d'App. di Milano, sez. 2a, nella causa delle Società Imm. Giustiniano e Papiniano, da te patrocinata

2= una copia semplice del ricorso della Ditta Radice & C. contro la sentenza stessa

3= una copia semplice del nostro controricorso

4=5 e 6= la comparsa concusionale, la comparsa aggiunta e le note d'udienza della Ditta Radice & C. nel giudizio d'appello.

Unisco pure una copia semplice del ricorso della signora Montanari Bianchi contro la Ditta Radice & C., affinché tu possa rilevare il nesso fra le due vertenze, nate entrambe da un deplorabile giuoco del signor Emilio Radice, il quale ha sfruttato e continua a sfruttare, in una forma impudente, la confusione da lui stesso creata, deliberatamente o casualmente, con l'uso promiscuo delle due denominazioni adottate dalla sua Impresa, sostanzialmente unica, benchè rivestita delle due forme della società anonima e della società in nome collettivo.

Il ricorso della Ditta Radice contro la sentenze nella causa delle Società Immob. Giustiniano e Papiniano constitui per me una sorpresa, sembrandomi che il ricorso stesso sia privo di qualunque consistenza. Abbiamo pen-

sato a due ipotesi: o che l'avversario si sia lasciato vincere della tentazione di moltiplicare i giudizi indipendentemente dalla serietà delle ragioni adducibili, o che abbia creduto di poter speculare sopra una tendenza del magistrato a fare il male in mezzo, respingendo sia l'uno sia l'altro ricorso, in modo da lasciar ugualmente malcontente e soddisfatte le due parti.

Quest'ultimo piano spiegherebbe l'avvenuto abbinamento dei due giudizi, benchè il ricorso della Ditta Radice fosse recentissimo, e non sia neppure oggi maturato il termine per il deposito del controricorso.

Io, però, ritengo che la presentazione del ricorso Radice, e l'avvenuto abbinamento, ci debbano giovare, perchè mettono in evidenza la sistematicità dell'artificio rimproverato al signor Radice. Ne ho quindi approfittato, per stendere un controricorso, che può apparire eccessivamente sviluppate in relazione alle strette necessità della causa delle Soc. Giustiniano e Papiniano, ma che ha come precipuo scopo quello di illuminare e rafforzare la situazione, soprattutto agli effetti dell'altra causa nella quale siamo ricorrenti, e cioè della causa della signora Montanari Bianchi.

Nell'udienza di discussione, potremo dividerci il compito: tu discuteresti la causa Giustiniano e Papiniano, ed io la causa Montanari Bianchi.

A Corsetti ho ultimamente inviato vari altri documenti, rintracciati solo in questi ultimi tempo, dai quali emerge meridianamente che il signor Emilio Radice aveva contrattato per la sua società anonima, e per la sua società anch'una scriveva, quitenzava, ecc. Pur essendo tardi per la produzione di tali documenti, si è pensato che convenisse ugualmente farvi luogo. Essi, pur servendo particolarmente per la causa Montanari, potranno avere un riflesso sull'apprezzamento di tutta la posizione.

Io sarò a Roma, assai probabilmente, la sera del giorno 12; e la mattina del 13 mi metterò in comunicazione con te.

Anche a nome di Biondi, ti invio i più cordiali saluti

allegati di cui sopra

E. Biondi

R I C O R S O

Della Ditta RADICE & C/ IMPRESA COSTRUZIONI EDILI società in nome collettiva in persona del titolare Sig. Emilio Radice, con sede in Milano ed a tutti gli effetti del presente ricorso elettivamente domiciliata in Roma =Via Cossa N. 41 presso lo studio e la persona del sig. Avv. Raffaele Macherione, dal quale sarà rappresentata e difesa in unione al Prof. Aurelio Candian

C O N T R O

la SOC. ANON. IMMOBILIARE GIUSTINIANO di Milano in persona dell'unica amministratrice Signora MONTANARI ANTONIETTA ved. Bianchi e la soc. Anon. IMMOBILIARE PAPINIANO di Milano, in persona dell'unica amministratrice Sig. a Antonietta Montanari Ved. Bianchi
per l'annullamento

della sentenza 4-10 dicembre 1940=XIX della Corte d'Appello in Milano =sezione prima resa inter partes e notificata in data 3 Gennaio 1941=XIX a ministero Uff. Giud. Vincenzo Silvano

F A T T O

Alla fine di settembre 1937 la Soc. Immobiliare Giustiniano e Papiniano di Milano, commettevano alla attrice la costruzione di un corpo di edifici in Milano, Corso di Porta Vittoria, angolo Via Luciano Manara, che in base ai progetti approntati, risultava di circa 300 locali, ad uso di civile abitazione. Il prezzo delle costruzioni era stato stabilito in L. 130.= al metro cubo vuoto per pieno ed in via approssimativa era stato indicato ai fini contabili, in L. 4.800.396,90 salvo verifica della cubatura definitiva ad ultimazione del rustico. Il prezzo avrebbe dovuto essere versato ratealmente secondo precisi accordi intervenuti. Inoltre le committenti avrebbero dovuto mettere a disposizione dell'impresa il ricavato di un mutuo ipotecario in corso di stipulazione.

La consegna degli stabili d'altro lato, in condizioni da essere occupati salvo le finiture, avrebbe dovuta essere effettuata il 25 Settembre 1938 sempre che l'area fabbricabile fosse stata consegnata libera all'impresa, entro la fine di ottobre 1937.

E' bene chiarire subito che nessuno degli impegni negoziali fu rispettato fin dall'inizio dei rapporti delle società committenti. Infatti le aree fabbricabili, non furono consegnate nel termine indicato, non solo, ma non furono neanche consegnate libere dalle costruzioni che le ingombavano. Inoltre per difficoltà frapposte dall'ufficio tecnico del Comune di Milano e per opposizioni avanzate da un confinante intervennero anche sospensioni nei lavori che resero la loro esecuzione frammentaria e difficoltosa.

E neanche gli ordini e i disegni per la esecuzione particolare dei lavori furono mai consegnati tempestivamente, mentre alcune opere, che le committenti si erano assunte di eseguire direttamente, furono condotte con tale ritardo e disordine da intralciare il corso generale delle costruzioni.

Nè un maggior rispetto alle convenzioni dimostraron le società circa i pagamenti, che anzi, in questo campo, la loro impotenza economica e la loro impreparazione per la attuazione di un programma certamente imponente, ebbero una riprova più squisita in quanto dopo i primi versamenti esse non ottemperarono nè ai termini nè alle modalità di pagamento, mettendo in essere tutti quei cavilli che i contraenti in difetto sanno escogitare nell'intento di preconstituire una qualsiasi giustificazione al loro operato.

E' superfluo insistere qui, sul gravissimo danno che da tutti questi intralci e ritardi derivava alla impresa. E' infatti di comune nozione che un qualsiasi voglia organismo

economico ha bisogno, per dare il suo normale rendimento, di una certa continuità e regolarità di lavoro: se l'impresa è costretta a operare a ritmo ridotto o addirittura a stare in attesa del verificarsi dei presupposti necessari per l'inizio o il proseguimento del lavoro, se deve continuamente spostare il suo personale da una ad altra parte delle costruzioni, se deve procedere a una alterna, assidua vicenda di assunzioni e di licenziamenti per adeguare l'entità della mano d'opera in cantiere al ritmo disordinato imposto dalla impreparazione della committente, dalla ritardata consegna di disegni ecc., ognuno comprende che le spese generali restano, come se l'impresa lavorasse in pieno, che il rendimento degli operai diminuisce e via dicendo.

Nel caso concreto, poi, il ritardato inizio e l'ostacolato svolgimento dei lavori era fonte di ulteriore e più grave danno per la impresa, in quanto essa si trovava a dovere operare in periodo di sempre crescente costo della mano d'opera e dei materiali, talchè ogni mese di ritardo sul termine previsto importava un maggior aggravio di quegli elementi di costo.

Si arriva così ai mesi di maggio=Giugno 1939, quando le convenute, per mascherare la mancanza di disponibilità liquide, si rifiutarono addirittura di eseguire ulteriori pagamenti asserendo di aver versato più del dovuto. E qui, la impresa, dando prova di arrendevolezza e di spirito conciliativo, dopo vane ed inutili discussioni, propose di far esaminare le divergenze sorte da due esperti nominati rispettivamente dalle parti. Gli esperti (Ing. Menni e Merendi), comunicarono le loro conclusioni, fissando nuove date di consegna, e riconoscendo un notevole credito alla Impresa.

Ma le convenute, che sin dall'inizio degli accertamenti dei periti avevano dovuto, modificando il loro precedente atteggiamento, eseguire il versamento di qualche acconto, manifestarono

immediatamente dopo le definitive conclusioni degli esperti, la volontà di non eseguire gli accordi raggiunti. E nello stesso tempo in cui versavano le prime cifre di debito accertate dai tecnici, dichiaravano di voler impugnare alcune delle appostazioni, come ad esempio quelle relative alla facciata.

Successivamente poi le controparti non provvedevano a liquidare i conti di fine agosto 1939 mentre si rifiutavano di pagare quelli della metà di settembre 1939 ed infine quelli presentati il giorno 26 stesso mese.

Da ultimo le committenti giungevano al punto di inibire alla impresa l'accesso al luogo delle costruzioni impedendo che fossero ultimati i lavori definitivi: atto codesto, non solo manifestamente illegittimo, ma anche ingiurioso per la impresa. La quale, pertanto si trovava costretta ad adire le vie giudiziarie, convenendo, le committenti avanti il Tribunale di Milano con citazione 1 Novembre 1939, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Le società convenute eccepivano la incompetenza dell'autorità ordinaria a motivo di una asserita clausola compromissoria. Di questa clausola che, come è noto, deve risultare da atto scritto a pena di nullità - non offrivano però la prova, bensì si limitavano ad asserire che essa fosse contenuta in un contratto di appalto del quale una copia sarebbe stata in possesso della Impresa Radice. E deducevano su questo tema un interrogatorio.

Il Tribunale con sentenza 12-20 Giugno 1940-XVIII senza affrontare la questione circa i presupposti della richiesta esibizione e invocando non a proposito ragioni di carattere fiscali, ammetteva il chiesto mezzo di prova.

Appellava la Ditta Radice & C. con atto 3 Settembre 1940 Uff. Giud. Silvano.

Le committenti in tale sede, producevano un capitolato di appalto sottoscritto non dalla ricorrente Ditta Radice & C., ma da una

Soc. Anon. Emilio Radice & C. (ente affatto distinto dalla deducente) e che non fu nè l'essuntrice nè l'esecutrice dei lavori di costruzione degli stabili di cui si tratta. Tale produzione, con maliziosa manovra veniva fatta dalle controparti, riunendo in un unico atto di deposito notarile, 4 private scritture completamente distinte e separate, specie in ordine alle parte contraenti, per dare la sensazione di una interdipendenza che, in fatto, non esiste.

Ai fine della causa è sufficiente notare che soltanto la prima scrittura riguardava la ditta Radice e C. (riprodotta) impropriamente come allegato A nell'atto di deposito notaio Colombo) mentre tutte le altre erano estranee alla ricorrente.

La corte d'Appello di Milano, con sentenza 4=10 Dicembre 1940 XIX, pur ritenendo che dalle scritture prodotte non risultasse alcun rapporto di interdipendenza, ammetteva le prove orali dedotte dalle committenti al fine di stabilire, e le parti avevano inteso, nella sola scrittura fra di essi intervenuta, fare richiamo alle altre scritture prodotte.

E' di tale sentenza che si chiede l'annullamento per i seguenti:

M O T I V I

Difetto di motivi = violazione e falsa applicazione dell'Art. 11 cod. proc. civ. (art. 517 N. 2 e 3, 360 N. 6 cod. proc. civ.)

E' ormai pacifico nella giurisprudenza, e non è contestato dalla pronuncia denunciata, che la clausola compromissoria, al pari del compromesso, è un negozio formale, e precisamente vincolato, per la sua esistenza, alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata. Nessun dubbio che - come pure rivela la sentenza denunciata - la scrittura possa risultare da più documenti, dei quali l'uno richiama l'altro; ma, perchè la esigenza della forma scritta sia rispettata, occorre che il richiamo (o comunque il collegamento fra i vari membri di quella che si afferma essere la scrittura ~~compromissoria~~ costitutiva del patto compromissorio) risulta da scritto.

La Corte di Milano si è invece trovata di fronte a una scrittura firmata dalle parti attuali contendenti, nella quale non si conteneva alcuna clausola compromissoria. Quella scrittura = così come ha ritenuto infatti la sentenza denunciata = conteneva solo il richiamo a un capitolato d'appalto fra le medesime parti. Questo capitolato non è stato prodotto. È stato prodotto invece, fra l'altro, un capitolato contenente bensì una clausola compromissoria, ma redatto e sottoscritto, in qualità di appaltatore, da altra società distinta dalla odierna ricorrente. Dagli scritti prodotti in giudizio, dunque, non risultava affatto la esistenza di una clausola compromissoria/ fra gli odierni contendenti; non della scrittura da essi firmata, perchè questa non contiene alcuna clausola compromissoria, non dalle altre scritture prodotte in giudizio, e non in specie dal capitolato di appalto, perchè code/ste scritture non sono nè stipulate tra gli odierni contendenti nè richiamate dal contratto scritto da questi concluso (il quale =ripetesi=richiama invece un contratto fra le medesime parti): "dalla lettura delle clausole = così testualmente la sentenza denunciata = ... sembrerebbe che si facesse riferimento a disegni, capitolato, e descrizione delle opere intervenute fra le stesse parti, e cioè tra le società appellate e la collettiva Radice."

A questa incolmabile lacuna della documentazione invocata dalle Società immobiliari, la Corte di merito ha creduto di ovviare attraverso l'ammissione di una prova per interrogatorio e per testi / cioè di una prova che, invece, non poteva essere ammessa senza violare la norma relativa al carattere rigorosamente formale della clausola compromissoria.

La Corte di merito ha tentato bensì di superare questo ovvio rilievo accennando a dare alla prova una portata di semplice chiarimento della intenzione delle parti: ma questo accenno, a sua volta, manca di qualsiasi logica giustificazione in quanto presupporrebbe una ambiguità delle espressioni usate dai contraenti, che la Corte di merito non ha rilevato

ne tanto meno dimostrato.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che la Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la denunciata sentenza 4-10 Dicembre 1940-XIX della R.Corte di Appello di Milano, Sez. prima, dando tutti i consequenziali provvedimenti del caso e di legge, anche per quanto ha tratto alle spese ed onorari del presente giudizio e alla restituzione del deposito.

Milano li

Deleghiamo a rappresentarci e a difenderci nella causa che si promuove col ricorso che precede, l'Avv. Prof. Aurelio Candian del Foro di Milano e l'Avv. Raffaele Macherione del Foro di Roma eleggendo domicilio in Roma, Via Cossa N.41 presso quest'ultimo, e attribuendo ai nominativi patroni, sia congiuntamente che disgiuntamente, ogni necessaria facoltà.

RADICE E C.
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI EMILIO RADICE

e' firma autentica del signor Emilio Radice

Si producono:

1) sentenza 4-10 Dicembre 1940-XIX della Corte d'Appello di Milano

2) Fascicoli dei progressi giudizi

3) Bolletta di eseguito deposito del seguente letterale tenore:

N. 4306 della matrice Mod.72 Amministrazione delle Tasse sugli Affari Ufficio Atti Giudiziari-Via Fregaglia-Milano-Il sig. Avv. Salvatore Bonanno con denaro ha pagato L. 601.15 (seicentouna e 15⁰/₁₀₀) per ricorrere in cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano-Sez. 1^a 4-10-12-1940 nella causa tra Ditta Radice e C. (Impresa Costruzioni Edili) contro la Soc. Anon. Immob. PAPINIANO e Soc. Anon. Immob. GIUSTINIANO Per l'azienda dello Stato L. per le aziende speciali L. totale L. 601.15

Addi 1 Aprile 1941-XIX Il Direttore Francesco Palladino. F.to Palladino

3

Ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

CONTRORICORSO

della SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE GIUSTINIANO e
SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE PAPINIANO, en-
trambe con sede in Milano, in persona dell'unica amministratrice
signora Antonietta Montanari vedova Bianchi — rappresentate
e difese dagli avv. Ivano Bonomi, di Roma, Gino Bonola e Gino
Birondi, di Milano, e Pier Francesco Corsetti, di Roma, e presso
quest'ultimo elettivamente domiciliate in Roma, Via Vittoria Co-
lonna n. 40, come da delega

in opposizione al ricorso presentato dalla

DITTA RADICE E C. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI, società
in nome collettivo, in persona del titolare signor Emilio Radice
— rappresentata e difesa dall'avv. dom. Raffaele Macherione e
dal prof. avv. Aurelio Candian

per preteso annullamento della sentenza resa fra le parti dalla
Corte d'Appello di Milano, Sezione I, in data 4 - 10 dicembre
1940-XIX, notificata il 3 gennaio 1941-XIX.

Il ricorso della Ditta Radice e C. Impresa Costruzioni Edili, che
per la prima volta si è decisa a intestarsi ufficialmente « società in

nome collettivo », è così manifestamente infondato, da non richiedere una confutazione.

Piuttosto che a rilevarne l'infondatezza, il presente controricorso è inteso a sottolineare la malizia di cui il signor Radice continua imperterrito a dar prova, e che la Suprema Corte può valutare in tutta la sua estensione, stante il provvido abbinamento del ricorso Radice al precedente ricorso della signora Montanari vedova Bianchi contro altra sentenza di altra Sezione della Corte d'appello di Milano, in altra causa provocata dallo stesso intollerabile giuoco del signor Radice: la furbesca *confusione* tra i due nomi, o meglio tra le due faccie del nome sotto il quale egli agì.

Tale nome era il suo: « *Radice* » con l'aggiunta del societario: « e C. ». Egli aveva però avuto l'avvertenza — come in causa è risultato — di dare alla sua azienda, apparentemente e sostanzialmente unica, due vesti giuridiche. Ad una preesistente « **Società in nome collettivo Impresa Costruzioni Radice e C.** » (ragione sociale che egli **non ha mai usata**, neppure in giudizio, neppure nel ricorso a cui si replica), egli sovrappose nel settembre 1936, per non sappiamo quale fra le molte ragioni che possono indurre alla formazione di una società anonima... con L. 10.000 di capitale, una « **Società Anonima Emilio Radice e C. - Impresa di Costruzioni** », con la *stessa* sede, con lo *stesso* telefono, titolare sempre *egli stesso*. Ed anche di questa seconda ragione sociale usò poi, quando gli parve il caso, a modo suo, storpiandola in « *Emilio Radice e C. S. A. - Impresa Costruzioni* », come aveva storpiata la ragione sociale della collettiva da « *Società*

in nome collettivo Impresa Costruzioni Radice e C. » in « Radice e C. Impresa Costruzioni Edili ».

Dovendo stipulare con la signora Antonietta Bianchi vedova Montanari, in proprio e quale amministratrice unica delle Società Immobiliari Giustiniano e Papiniano gli imponenti contratti d'appalto di cui si discute in questa e nell'altra causa, per la costruzione di alcuni palazzi — contratti in vista dei quali il signor Radice aveva probabilmente predisposto il... paracadute della Società Anonima con L. 10.000 di capitale — lo stesso Radice preferì firmare contratti, capitoli, descrizione di opere etc. come « Società Anonima », o più semplicemente « S. A. ».

La signora Montanari Bianchi, che non sa di collettive nè di anonime, e che conosceva soltanto il signor Emilio Radice e la sua Impresa, come non aveva fatto caso all'« S. A. », non fece caso che ad un certo punto la sua contraente cominciò a scrivere senza l'« S. A. », o meglio a combinare ed alternare intestazioni, timbri e firme, guardandosi però sempre dal far cenno all'esistenza di un'altra Impresa, e meno che mai di una società in nome collettivo, guardandosi persino dal riportarne l'esatta ragione sociale, ponendo sempre in vista, insieme talora con l'intestazione « Emilio Radice e C. S. A. », il nome « Radice e C. » e la firma « Emilio Radice ».

Nate le contestazioni per le inadempienze *hinc inde* lamentate, il signor Radice — che aveva messa in liquidazione, naturalmente *alla insaputa* della signora Montanari Bianchi, la Società Anonima e doveva avere un sacro terrore di vederla scoperta dal Fisco come assuntrice ed esecutrice di appalti per molti milioni di lire — si fece a sostenere

che l'Impresa contraente sarebbe stata la ignota Società collettiva, non la Società Anonima firmataria dei contratti, di lettere, quitanze etc. E la signora Montanari Bianchi non vide alcuna difficoltà a trattare la liquidazione dei rapporti contrattuali con un *Radice-collettiva* piuttosto che con un *Radice-anonima*, avendo appreso che la forma della società collettiva vincolava più rigorosamente la responsabilità dell'impresario, e cioè del signor Emilio Radice, esclusivo ~~dominus~~ dell'Impresa omonima.

Ma il signor Radice, evidentemente uomo di troppe risorse, andò assai più oltre. Non contento di smistare a suo libito i contratti, pensò che la duplicità giuridica della sua Impresa consentisse di tentare un colpo assai più ardito, agevolato — egli pensava — dall'ostacolo fiscale (un centinaio di migliaia di lire) in cui la signora appaltante si sarebbe abbattuta, qualora avesse dovuto registrare i contratti. E il colpo doveva consistere nientemeno che nella *rinnegazione dei contratti*, per evadere dalle clausole contrattuali meno gradite, e per sfuggire, in ispecie, alla pattuita **competenza degli arbitri amichevoli compositori, destinati a giudicare ex bono et aequo ogni eventuale controversia.**

Il troppo ingegnoso impresario agì pertanto giudizialmente, mettendo innanzi una anodina « *Ditta Radice e C. Impresa Costruzioni Edili* », che non diceva di essere una società e tanto meno ne specificava la natura, e che non adottava nè l'esatta ragione sociale della collettiva (« Società in nome collettivo Impresa Costruzioni Radice e C. ») nè l'esatta ragione sociale dell'anonima (« Società Anonima Emilio Radice e C. - Impresa di Costruzioni »), ma col far seguire

la qualifica (« *Impresa di Costruzioni* », con l'arbitraria aggiunta dell'aggettivo « *Edili* ») al nome, più si avvicinava alla ragione sociale dell'anonima.

Parlò bensì di appalto stipulato « alla fine di settembre 1937 » (e, nell'altra causa, « nel maggio 1937 ») che era precisamente il contratto da lui firmato per l'Anonima; ma preferì dedurne a prova orale quelle, fra le relative pattuizioni, che gli tornavano comode, senza accennare all'esistenza degli scritti.

Ecceputa, dalle parti convenute, l'esistenza dei contratti scritti, con relativi capitolati, descrizioni delle opere etc., il signor Radice osò negare e fingere di ignorare. E, speculando sempre sulla difficoltà e dispendiosità delle registrazioni, non si peritò di asserire che i contratti di appalto, i capitolati, le descrizioni, sarebbero stati stipulati... verbalmente!!

Argomento da riso o da frusta, come si vede, non da esame e da giudizio. Ad ogni modo, visto che la produzione dello scritto era indispensabile, quanto meno per far valere la *clausola compromissoria*, la signora Montanari Bianchi andò a cercare i contratti, li registrò con un'ingente spesa, e li produsse nei giudizi d'appello.

Le due cause erano così finite, giacchè i contratti d'appalto, e gli allegati, erano firmati dalla « *Emilio Radice e C. - S. A.* », in persona dell'« *Amministratore Unico* » Emilio Radice, e puntualmente contenevano la **clausola compromissoria** da costui... ignorata. Ma il signor Radice deve avere, dei giudizi e dei giudici, un concetto tutto suo; e invece di abbandonare la partita e di chiedere scusa, si afferrò ad altri insensati pretesti, sostenendo:

nella causa contro la signora Montanari Bianchi in proprio, che il palazzo di Viale Premuda sarebbe stato costruito dalla Società in nome collettivo (e cioè sempre dalla Impresa Radice, in quest'altra invisibile sua veste), in base ad *altro* contratto (!), *altro* capitolato (!), *altra* descrizione delle opere (!), elaborati... *verbalmente* (!!), ma di cui non si offriva naturalmente ombra di prova, mentre tutto — oltre al senso comune — confermava e proclamava che il contratto era stato sol uno, quello esibito in causa dalla convenuta

nella causa di cui qui si tratta, contro le Società Immobiliari Giustiniano e Papiniano (per i palazzi di Corso Vittoria) che il contratto, il capitolato e la descrizione delle opere prodotti in causa dalle Società convenute, non avrebbero dovuto essere tenuti in conto, perchè la successiva convenzione, pure prodotta, con la quale il numero dei locali da costruirsi fu portato da 203 a 303, ed il prezzo, correlativamente, da L. 2.900.00 a L. 4.800.396,90, confermandosi tutte le pattuizioni precedenti come « parte integrante » di tali ulteriori accordi, non risultava stipulata e sottoscritta dalla « S. A. », ma da una sommaria « Impresa Radice e C. », indicata nel testo come « Impresa E. Radice e C. », firmatario, in tutte lettere, il signor « Emilio Radice ».

Perchè abbiamo voluto, in questa alta Sede, riandare i fatti? Perchè, in qualunque sede, l'onestà e la lealtà devono avere il primo posto; e non occorre certamente attendere l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, per far onore al millenario ammonimento « *malitiis non est indulgendum* », e far scendere la spada della

giustizia sulla doppiezza, sugli infingimenti, sulle tortuosità, sulla spregiudicatezza dei litiganti.

Non è tollerabile che un signor Emilio Radice, *dominus* di una azienda, a cui gli parve comodo di dare due vesti, speculi su questa duplicità, alterando per giunta i due nomi dell'azienda per renderli sempre meglio *confondibili*, scrivendo e firmando *un po' in un modo un po' in un altro*, ma nella forma più atta a far passare inosservate le varianti, *fingendo* poi di non conoscere, in una veste, ciò che ha stipulato e sottoscritto nell'altra, tentando di sfuggire all'inesorabile morsa dei suoi contratti, dei suoi capitolati, delle sue descrizioni d'opere — richiamato il tutto, ripetutamente, nelle sue lettere, nei suoi capitoli di prova, e persino involontariamente identificato, con riferimento di data (maggio 1937 nell'altra causa - settembre 1937 in questa) nelle sue difese — mediante la grottesca allegazione che per gli stessi palazzi, nello stesso tempo, la sua *mai nominata* « Società in nome collettivo », avrebbe stipulato, con le *stesse* contraenti, altri contratti d'appalto, altri capitolati, altre descrizioni d'opere, di *identico contenuto*, esclusa soltanto la non più gradita... *clausola compromissoria*.

Non è lecito affermare, di fronte alla perentoria produzione di contratti, capitolati, descrizioni, che i *veri* contratti, i *veri* capitolati, le *vere* descrizioni, sarebbero... *altri*, magari *verbali* (!!!), **senza però esibire una riga, nè dedurre una parola circa la concreta esistenza e l'effettivo contenuto di questi altri accordi**, o limitandosi a dedurre l'inconcludentissima oltre che inesatta circostanza che il signor

Radice avrebbe fatto eseguire dalla collettiva i contratti stipulati dall'anonima!

* * *

Se censura meritano le sentenze della Corte d'Appello di Milano, è dunque soltanto per aver chiuso gli occhi all'evidentissimo *artificio* della Impresa Radice, ammettendo (erroneamente nell'altra causa, più plausibilmente in questa) *prove di cui si doveva, o quanto meno si poteva fare a meno.*

Per stare a questa causa, è semplicemente *temerario* insorgere contro l'ammissione di una prova, volta semplicemente a *confermare* quanto già chiaramente emergeva, e cioè che il contratto (*un unico contratto - non vi era quindi da sbagliarsi*), il capitolato (*idem*), la descrizione delle opere (*idem*), che i contraenti dichiaravano di *confermare in ogni loro parte e ad ogni effetto* nell'atto di ampliarne l'oggetto quanto al numero dei locali costruendi e al complessivo prezzo, *erano quelli depositati presso il notaio Colombi, registrati con L. 49.866,50, e prodotti in causa.*

Solo per scherzo si sarebbe potuto ipotizzare il contrario. E nemmeno per scherzo, quando l'eccipiente signor Radice, già colto ripetutamente in mendacio, *si asteneva dall'offrire una qualsiasi prova* della sua eccezione, ossia dell'esistenza di altri e diversi accordi contrattuali.

* * *

Crediamo, dunque, di non aver detto male, quando abbiamo premesso che il ricorso avversario comporta deplorazione piuttosto che confutazione.

Ma se qualche cosa di più specifico giovasse, è presto aggiunto quanto segue:

1. - Il dubbio che gli atti fondamentali (contratto, capitolato, descrizione), e la scrittura complementare, fossero stati stipulati fra parti diverse, sarebbe tosto caduto, se si fosse posto mente:

a) alla sostanziale unicità della *Impresa Radice*;

b) alla sistematica confusione tra le denominazioni da essa assunte;

c) al fatto che, nella scrittura complementare, l'*Impresa Radice*, se non si qualificò società anonima, od « S. A. », tanto meno si qualificò collettiva, nè usò il nome della collettiva: « *Impresa Costruzioni Radice e C.* », scrivendo invece, ora « *Impresa E. Radice e C.* », ora « *Impresa Radice e C.* », senza altre precisazioni;

d) alla « comune intenzione delle parti » (art. 1131 Cod. Civ.), al « senso più conveniente alla natura del contratto » (contratto di appalto, e allegati, assolutamente incompatibili con la nozione di un accordo... verbale - art. 1133 e 1134 Cod. Civ.), all'interpretazione comparata (art. 1136 Cod. Civ.), concorrenti a dimostrare che il contratto, il capitolato, le descrizioni richiamate non potevano essere se non quelli esibiti dalla convenuta;

e) alla significativa circostanza che il colpevole non portava nè offriva alcuna prova in contrario.

2. - Quand'anche il contratto, il capitolato, la descrizione delle opere si fossero potuti immaginare stipulati tra parti diverse (sdoppiando, con giuridica inesorabilità, l'unica persona del signor Emilio

Radice), impeccabile era pur sempre il ragionamento del Tribunale, non censurato sotto questo profilo dal ricorrente, nel senso che:

« Le scritture allegate B, C, D essendo state richiamate nella scrittura allegato A per farne parte integrante, andrebbero considerate come inserite nella detta scrittura allegato A, e quindi ricorrerebbe il requisito dell'atto scritto richiesto dalla legge per la validità della clausola compromissoria. Il richiamo di una scrittura in un'altra, anche se la scrittura richiamata sia intervenuta tra altri contraenti, importa come se l'una fosse stata riportata e trascritta integralmente nell'altra. La sottoscrizione della scrittura richiamante vale come sottoscrizione di tutte le clausole contenute nella scrittura richiamata ».

Principio, questo, inoppugnabile ed inoppugnato; potendosi anche fare dai contraenti valido riferimento, anzichè a vere e proprie scritture, a *schemi* o a *moduli*, come ad esempio il capitolato in uso presso tale o tal altra Amministrazione, il contratto-tipo di tale o tal altra Associazione, e via dicendo.

3. - A che cosa, insomma, si riduce la censura del signor Radice? *A meno che nulla*: e precisamente, per non guastare le tradizioni, ad un tentativo di **equivoco**.

Secondo il ricorrente, la sentenza a torto denunciata avrebbe escluso che la scrittura complementare (allegato A) fosse stata stipulata fra le stesse parti che avevano stipulato le scritture fondamentali (allegati B, C, e D). Avrebbe poi affermato che, nella scrittura complementare, si faceva riferimento ad atti stipulati fra le stesse parti. Avrebbe quindi dovuto trarne l'immane conclusione che le scrit-

ture fondamentali richiamate nella scrittura complementare non erano quelle prodotte in causa dalle Società appellate (quali poi fossero le... altre scritture fondamentali, il signor Radice naturalmente *non lo ha detto nè potrà dirlo mai!*).

Il sillogismo meriterebbe l'onore di una confutazione, se vi fosse qualche cosa di vero nelle premesse; **ma di vero non vi è nulla.**

Ancor prima di constatare l'arbitrarietà delle premesse, chiunque sarebbe tratto a rilevare che, in presenza dell'*unico* signor Emilio Radice, dell'effettivamente *unica* sua Impresa, delle *due vesti* indossate, dei *due nomi consimili* assunti negli atti ufficiali ma giammai esattamente riprodotti nell'attività pratica, delle *varie altre denominazioni* via via adottate e promiscuamente utilizzate, il giudicare se si trattasse delle « stesse parti » o di « parti diverse » era come cercare se le novantotto braccia in soprannumero di Briareo fossero sue o d'altri. O si riteneva, a lume di logica e di buon senso, che erano, sia pure mostruosamente, *sue*; o si doveva *chiedere la prova* che fossero d'altri. Dichiararle, *sic et simpliciter*, d'altri, era vietato.

La Corte d'Appello — sia pur partendo dall'erroneo supposto che contraente ed esecutrice dell'appalto fosse stata la società collettiva e non l'anonima, mentre era vera soltanto *l'indifferenza* delle Società appellate per questi giuochi di bussolotti del signor Radice **purchè rimanesse ben fermo che il contratto c'era ed era quello prodotto,** con i relativi allegati — si è astenuta dall'affermare una qualsiasi *certezza* incompatibile con l'ammissione dell'incombente probatorio; ed ha anzi tenuto a spiegare, nel modo più esplicito, che *all'incombente probatorio si faceva luogo appunto per l'incertezza* (secondo noi ine-

sistente) se le scritture fondamentali richiamate, come parti integranti, nella scrittura complementare (allegato A) fossero quelle prodotte (allegati B, C e D) o per avventura altre.

« Dalla lettura delle clausole sopra riportate — disse la Corte di merito — sembrerebbe [condizionale, dubitativo] che si facesse riferimento a disegni, capitolato e descrizione delle opere intervenuti tra le stesse parti, e cioè tra le Società appellate e la collettiva Radice [mai però nominata]. Però le Società Giustiniano e Papiniano deducono a prova per mezzo d'interrogatorio e di testimoni che la scrittura allegata A fu redatta successivamente alle scritture allegati B, C e D, **che queste ultime scritture sono quelle a cui si riferisce la scrittura allegata A**, e su tali scritture furono eseguiti i lavori, che in base alle scritture allegati A, B, C e D si svolsero i rapporti fra le parti. Se dette circostanze fossero vere [per negarlo non sarebbe bastata l'incredulità di San Tomaso], bisognerebbe ritenere che le scritture allegate B, C e D, essendo state richiamate nella scrittura allegato A per farne parte integrante, andrebbero considerate come inserite in detta scrittura allegato A e quindi ricorrerebbe il requisito dell'atto scritto richiesto dalla legge per la validità della clausola compromissoria. Il richiamo di una scrittura in un'altra, anche se la scrittura richiamata sia intervenuta tra altri contraenti, importa come se l'una fosse stata riportata e trascritta integralmente nell'altra. *La sottoscrizione della scrittura richiamante vale come sottoscrizione di tutte le clausole contenute nella scrittura richiamata* ».

E quasi presaga dell'immane cavillo, la sentenza aggiunse:

« E' appena il caso di avvertire che le prove orali invocate dalle

società appellate sono ammissibili, essendo dirette a chiarire l'intenzione delle parti contraenti ».

Il ragionamento non avrebbe potuto essere più serrato nè più conclusivo, sulla infallibile traccia seguente:

nella scrittura complementare le parti hanno richiamato come parte integrante le scritture fondamentali

il confronto tra la scrittura complementare e le scritture fondamentali, queste e quella prodotte dalle Società appellate, lascerebbe dubitare se siano state tutte stipulate fra le stesse parti, o se in una il signor Radice abbia firmato sotto veste diversa da quella sotto la quale aveva firmato le altre

comunque avesse firmato, il richiamo sarebbe sempre valido, purchè fosse chiarito che le parti intesero riferirsi alle scritture fondamentali prodotte in causa

le Società appaltanti deducono a prova per interrogatorio e per testi, non soltanto che le scritture fondamentali richiamate nella scrittura complementare « sono precisamente gli allegati B, C e D », ma anche che quelle scritture costituirono l'unica base dei lavori, della corrispondenza, del compito attribuito dalle parti ai tecnici Meroni e Merendi per accertamenti occorsi durante i lavori

non resta dunque che ammettere questa chiarissima e concludentissima prova, onde eliminare ogni incertezza circa il significato e la portata del richiamo alle scritture fondamentali. —

Anche senza rifugiarsi all'ombra dell'insindacabilità che assiste il responso dei giudici di merito circa l'ammissibilità e la concluzione dell'interrogatorio e delle prove testimoniali, l'inattaccabilità del ra-

gionamento e della conclusione è manifesta; a differenza da ciò che avvenne nell'altra causa, dove all'ammissione di una sedicente « prova » orale i giudici d'appello giunsero nell'incongruo modo, e con le lacune e gli errori denunciati nel ricorso della signora Montanari Bianchi.

Nessun errore, qui; e nessuna lacuna. Soltanto, se mai, lo scrupolo di rendere folgorante, con una ulteriore indagine istruttoria, ciò che appariva già meridiano, e che i giudici d'appello avrebbero ritenuto senz'altro assodato, se avessero visto in fondo al giuoco del bipite attore.

* * *

Le resistenti Società Anonima Immobiliare Giustiniano e Società Anonima Immobiliare Papiniano propongono pertanto le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Suprema Corte rigettare il ricorso proposto dalla Ditta Radice e C. Impresa Costruzioni Edili contro la sentenza 4 - 10 dicembre 1940-XIX della Corte d'Appello di Milano; con la condanna della parte ricorrente in tutte le spese ed onorari del giudizio, e con ogni conseguente provvedimento.

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. GINO BONOLA

Avv. GINO BIRONDI

Avv. P. F. CORSETTI

Si allega il fascicolo degli atti e documenti dei giudizi di merito.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORSO

della signora

MONTANARI ANTONIETTA VEDOVA BIANCHI, residente in
Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Bonola e Gino
Bironi, di Milano, e Pier Francesco Corsetti, di Roma, e domi-
ciliata elettivamente presso quest'ultimo in Roma, via Vittoria
Colonna n. 40, come da delega in calce

contro

DITTA RADICE & C. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI, con
sede in Milano, in persona del signor Emilio Radice

per annullamento della sentenza resa fra le parti, in data 15-31 ot-
tobre 1940-XIX, dalla R. Corte d'Appello di Milano, sezione II, e noti-
ficata il 15 novembre 1940-XIX.

F A T T O

Con citazione 19 ottobre 1939 la « Ditta Radice & C. Impresa
Costruzioni Edili », in persona del signor Emilio Radice, convenne
innanzi al Tribunale di Milano l'odierna ricorrente signora Anto-

nietta Montanari vedova Bianchi, chiedendone la condanna al pagamento di L. 86.173.90, residuo importo della costruzione di una casa in Viale Premuda (Milano), e di lavori accessori, più gli interessi e le spese.

La signora Montanari Bianchi eccepì di non aver mai contratto con la « Ditta Radice & C. - Impresa Costruzioni Edili », ma bensì e soltanto con la « Società Anonima Emilio Radice & C. », con la quale aveva stipulato il contratto de quo, per la costruzione della casa di Viale Premuda, pattuendo, fra l'altro, la seguente clausola compromissoria :

« Quando avessero ad insorgere controversie in merito all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto, si ricorrerà subito alla risoluzione a mezzo di un collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, nominato uno per ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo fra i due, o in caso di disaccordo, dal Segretario del Sindacato Fascista Ingegneri di Milano ».

La convenuta opponeva pertanto *l'incompetenza dell'autorità giudiziaria*, e nello stesso tempo rilevava che la Ditta attrice, *diversa dalla parte contraente*, non legittimava la sua veste ad agire in luogo della contraente e al di fuori del contratto, e lasciava anzi sussistere la più sospetta incertezza circa l'essere suo ed i suoi scopi. Chiedeva, in caso di contestazione, di essere ammessa a provare l'esistenza, presso la Ditta Radice, del contratto de quo, con l'anzidetta clausola compromissoria, ed in subordine la realtà dei rapporti contrattuali intercorsi fra lei e la « Emilio Radice & C. - Soc. An. Impresa Costruzioni », e l'effettiva situazione dei conti fra lei e la detta Società,

creditrice non della somma libellata, ma di sole L. 7.955,50, largamente compensate però dall'ammontare di opere non eseguite.

La Ditta attrice — impersonata, si noti bene, *dal signor Emilio Radice*, amministratore unico della Società Anonima — non si peritò di replicare che essa « contestava la conoscenza dei pretesi contratti con la S. A. Emilio Radice & C. »; che unica titolare dell'appalto in questione era essa; che, mancando l'atto scritto, non poteva aver peso l'allegazione di una clausola compromissoria. E, continuando a barcamenarsi e ad astenersi dal precisare la sua identità come Ditta, insisteva per il pagamento delle somme richieste, e deduceva a sua volta prove orali per dimostrare la sussistenza e la misura del suo credito.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 4-20 maggio 1940, *senza rilevare la confusione di nomi creata dall'attrice*, ritenne « essere chiaro che il contratto venne stipulato fra le parti in causa » (??); che l'attrice era quindi legittimata ad agire; che l'eventuale contratto con la Società Anonima Emilio Radice & C. per la stessa costruzione della stessa casa sarebbe stato « res inter alios » (??); che comunque non era il caso di ordinarne l'esibizione, lo scritto non essendo richiesto ad substantiam (e qui si dimenticava la clausola compromissoria), e trattandosi di appalto « anteriore al 1° dicembre 1937 » e non soggetto quindi alla registrazione obbligatoria prescritta dal R. D. 15 novembre 1937 n. 1924.

Ciò premesso, il Tribunale ammise prova orale su parecchi capitoli hinc inde dedotti.

Appellò la signora Montanari Bianchi, *munita ormai di un documento risolutivo, e cioè del contratto di appalto*, nel frattempo da

essa rinvenuto, e che risultava precisamente concluso, non con la ditta attrice, ma con la « Emilio Radice & C. Soc. An. » (la ragione sociale era varie volte ripetuta), e firmato, per detta Società Anonima, dall'amministratore unico signor Emilio Radice, ossia da quel medesimo signore che, in omaggio alla lealtà del contraddittorio,... non ne aveva mai sentito parlare.

Nel contratto figurava, naturalmente, la già trascritta, categorica clausola compromissoria.

La decisione, pertanto, non sembrava prestarsi a dubbî, la stessa Ditta appellata essendosi del resto ridotta a balbettare che la collettiva — e cioè ancora e sempre il signor Emilio Radice — avrebbe stipulato, sull'identico oggetto, non si sa che altro contratto, del quale non veniva offerta, ben s'intende, la minima prova.

La Corte d'Appello, invece — che nella sua sentenza mostra di non essersi accorta, se non *in extremis*, dell'avvenuta produzione del contratto fra il signor Radice, per la sua Società Anonima, e la odierna ricorrente — credette di ravvisare ancora « una situazione di incertezza e di equivoco »; e per « fugare ogni ombra ed ogni equivoco », ritenne idoneo mezzo l'ammettere, « ad integrazione della prova già disposta dal Tribunale, il capitolo primo dai primi giudici escluso », che era il seguente: « Vero che la Ditta Radice & C. - Impresa costruzioni edili di Milano, ha costruito per conto della signora Antonietta Montanari ved. Bianchi lo stabile sito in Milano, viale Premuda, angolo via Sottocorno e Vicolo dell'Angelo ».

Contro questa sentenza, notificata il 15 novembre 1940, la signora Montanari Bianchi propone il presente ricorso.

DIRITTO

« MEZZO » PRIMO

Omissione di esame. Mancanze, insufficienze, perplessità e contraddittorietà di motivazione. Irrisolutività della decisione (art. 360 n. 6, art. 361 n. 2, art. 517 n. 2 C. P. C.).

E' certo, innanzitutto, che la causa non fu esaminata a fondo; e alla superficialità dell'esame fatalmente corrispondono la debolezza e l'incompletezza della decisione.

La « situazione di incertezza e di equivoco » denunciata dalla Corte di merito sussisteva effettivamente, *prima* che la esibizione del contratto stipulato fra la signora Montanari Bianchi e la « Emilio Radice & C. Soc. An. », per l'appalto edilizio dedotto in causa, illuminasse la malizia di chi, essendone lo stipulatore ed il firmatario, ne aveva negato l'esistenza e, a maggior ragione, la conoscenza!

Esibito quel contratto, non restava che deplorare un simile contegno, e fare giustizia, riconoscendo, sia *l'estraneità della Società collettiva* portata in campo dal bifronte signor Radice, sia *l'incompetenza dell'autorità giudiziaria*, in presenza di una clausola compromissoria perfetta.

L'artificio delle due faccie è tra quelli che meritano più severa repressione. Non è tollerabile che chi ha contrattato quale unico amministratore di una Società Anonima, con sede in Milano, via Leopardi n. 3, telefono 88392, approfitti del fatto di essere anche il titolare di una collettiva *con lo stesso nome « Radice & C. »*, con *la medesima sede, con l'identico telefono*, per creare — e nei con-

fronti di una signora quanto mai ignara e lontana da simili pirandellismi — un gioco di bussolotti come quello qui denunciato. Meno che mai ciò è tollerabile quando colui che pretende di vedersi attribuita una veste diversa da quella in cui aveva trattato e concluso — quasi che la sua contraente potesse leggere sulla sua fronte l'etichetta di « anonima » o di « collettiva » e seguire i suoi oscuri piani di smistamento dall'una all'altra delle omonime sue aziende, mentre neppure sapeva dell'esistenza di una seconda azienda — spinge la audacia sino a negare di conoscere, come titolare della « collettiva » impensatamente comparsa in scena quale « contraente », la convenzione da lui medesimo firmata per l'« anonima »!

Tornando, dal necessario « quadro » della causa, al discorso iniziato, è manifesto che la esibizione, avvenuta nel giudizio d'appello, del contratto di appalto stipulato fra la signora Montanari Bianchi e la Società Anonima Emilio Radice & C. in persona del suo unico Amministratore signor Emilio Radice, *escludeva che quel contratto fosse stato concluso dal signor Radice per la sua Società collettiva*. Manifesto, quindi, che il nuovo e sostanzialissimo documento dovesse costituire il fulcro della decisione.

La Corte di merito ha invece ragionato, sino all'ultima pagina della sentenza, *come se il contratto non esistesse*; e, sempre come se il contratto non esistesse, ha dichiarato che « dai documenti (e cioè: dagli altri documenti) dimessi in causa non si ricavano elementi sicuri a favore di una tesi piuttosto che dell'altra sostenuta dalle parti poichè, mentre le fatture, ad esempio, sono intestate a « Radice & C. - Impresa Costruzioni Edili » (un misto difficilmente discrimi-

nabile, fra la ragione sociale dell'anonima « Emilio Radice & C. - S. A. Impresa Costruzioni », e la ragione sociale della collettiva « Impresa Costruzioni Radice & C. », con l'aggiunta della parola « Edili », ciò che farebbe pensare che la costruzione venne assunta e poi eseguita dalla collettiva Radice & C., una lettera Montanari del 19 aprile 1939, dimessa dalla attrice, è diretta alla « Impresa Emilio Radice & C. » che è la denominazione dell'anonima ».

Ed è proprio a questo punto che la sentenza, anziché passare all'esame del risolutivo elemento prodotto nel giudizio d'appello — il contratto d'appalto stipulato dalla Società Anonima — e riconoscere che l'« elemento sicuro » era ormai acquisito, ed acquisita la prova delle reticenze e delle menzogne di parte attrice, prosegue:

« In tale situazione (e cioè nella vecchia situazione apparsa al Tribunale, e come se nel giudizio d'appello essa non fosse stata radicalmente mutata dalla presentazione del contratto) di incertezza e di equivoco non resta che autorizzare l'attrice a fornire la prova, che essa offriva e che i primi giudici ritennero inutile, prova mirante a dare la dimostrazione che la costruzione dei due stabili è stata eseguita da essa ditta Radice & C. impresa costruzioni edili di Milano per conto della Montanari.

La dimostrazione che l'attrice viene autorizzata a dare varrà a fugare ogni ombra ed ogni equivoco, poichè porrà in luce il punto, che è il fulcro della lite, se cioè sia stata la collettiva ad eseguire la costruzione per conto ed incarico della convenuta, la quale, a costruzione avvenuta, ne ha accettata la liquidazione operata dalla direzione dei lavori (capitoli 1, 2 e 3) ».

Decisa così — con le altre deficienze che saranno più innanzi rilevate — la causa *senza aver mostrato di avvedersi che la situazione considerata non era quella sottoposta al suo esame, ma la vecchia e claudicante situazione su cui avevano pronunciato i primi giudici*, la Corte d'Appello ha fugacemente ripreso il già concluso suo ragionamento, dedicando qualche riga, di tono semi-perfuntorio, al... trascurabile particolare del contratto prodotto in causa, costituente la piena conferma di quanto addotto dalla convenuta, e la sferzante smentita di quanto asserito dall'attrice. Ed ecco le parole della sentenza su questo punto essenziale, relegato invece all'ultimo posto, come un qualsiasi pretesto cui non si fosse prima posto mente, e da cui si volesse sommariamente affrancare la già presa decisione:

« Non è inutile (sic) far notare che la esibizione del contratto di appalto intervenuto fra la Montanari e la società anonima Emilio Radice non può valere, come pensa la convenuta, a dare la dimostrazione, *fin da ora*, della infondatezza dell'assunto della attrice, che cioè la costruzione sia avvenuta ad opera di essa società in nome collettivo, poichè appare chiaro che qualunque accordo sia stato precedentemente concluso dalla Montanari con altri non esclude, che in definitiva, per un accordo intervenuto con la collettiva Radice & C., sia stata questa ad eseguire la costruzione dei due stabili, ciò che legittimerebbe la pretesa dell'attrice a conseguire il pagamento per l'opera prestata.

Ad integrazione della prova già disposta dal Tribunale deve perciò ammettersi il capitolo primo dai primi giudici escluso ».

I vizi di una simile sentenza — vizi di *impostazione*, e vizi di *decisione* — sono molteplici e manifesti. Eccoli brevemente enumerati:

1) In una causa vertente sul contratto d'appalto per la costruzione di una casa, *la base era, indiscutibilmente, costituita da quel contratto.*

La sua assenza, maliziosamente sfruttata dalla Ditta attrice, aveva dato luogo, in Tribunale, ad incertezze. La sua presenza, nel giudizio di secondo grado, non poteva non costituire il fulcro del nuovo esame.

L'aver *totalmente trascurato il detto contratto*, avvedendosi della sua presenza soltanto *a decisione già resa*, e non per l'attenta indagine che esso avrebbe richiesto, ma per dirlo, in poche superficialissime righe, inidoneo a dimostrare la infondatezza dell'assunto dell'attrice, è vizio di *impostazione* indubbiamente capitale, come sarebbe l'andar cercando le cause della morte di un individuo e il disporre accertamenti al riguardo, senza accorgersi che ha un proiettile nel cuore; salvo spiegare, una volta accortisi, che gli accertamenti sono ugualmente opportuni, non potendosi escludere che la morte fosse diversamente sopravvenuta.

2) Altro errore di *impostazione*, strettamente collegato all'omesso esame e all'omessa valutazione del contratto d'appalto, sta nell'aver giudicato circa la presunta « situazione di incertezza e di equivoco » sulla base degli *altri* documenti, anzichè far perno sul

documento dei documenti che veniva esibito, o quanto meno chiamarlo a formar massa con gli altri, per trarne il doveroso giudizio *di insieme*.

Non si dica che l'aver fatto cenno, *dopo* che il giudizio era stato emesso, all'esistenza del nuovo documento, affermandone quasi senza motivazione l'inidoneità a modificare la decisione, basti a riscattare la sentenza del *mancato giudizio di insieme*.

Logicamente e psicologicamente corre infatti un *enorme divario* fra il giudizio doverosamente reso *tota re perspecta*, tenuto conto di tutti gli argomenti e della gerarchia fra gli argomenti stessi, e un giudizio imprudentemente reso *su taluna soltanto* delle opposte argomentazioni, (e nel caso nostro sui documenti meno significativi), per poi passare, spenti i lumi, alla constatazione che esisteva un altro e ben più importante documento, e riservargli un *postumo, isolato esame*, troppo naturalmente dominato dall'umano impulso a non più ritornare sul già deciso, e comunque viziato dal fatto stesso di essere postumo ed isolato, anzichè condotto *contemporaneamente e concatenatamente*.

Il Supremo Collegio, che tante volte e sì acutamente ha individuato e colpito anche i meno facilmente avvertibili, ma non perciò meno pericolosi errori logici, che costituiscono gli aghi deviatori del ragionamento e della giustizia, ha sempre dimostrato una particolare sensibilità per questo *tipico vizio dell'esame e della valutazione separata, sostituiti all'esame e alla valutazione d'insieme*; aggravato, nella specie, dalla considerazione che il punto esaminato e valutato a parte era *l'argomento nucleare* della causa, e non fu soltanto esaminato e

valutato a parte, ma addirittura *postumamente*, e cioè *dopo aver già deciso come se non esistesse*, e trattandolo alla stregua di un sopravvenuto, fastidioso impedimento da rimuovere, invece che come un dato dominante.

3) Non meno patente degli errori di impostazione, è *l'errore della decisione*, se il nome di decisione si attaglia ad un dettato che in realtà *nulla decide*, e proprio e soprattutto per questo viene qui impugnato.

Supposto che la Corte di merito avesse fatto quell'esame del contratto *che non fece*, supposto che lo avesse fatto in correlazione all'esame degli altri documenti, *anzichè per tardivo e frettoloso cenno*, supposto infine che avesse, dopo di ciò, potuto ancora prospettarsi l'ipotesi che al contratto fra la signora Montanari Bianchi ed il signor Emilio Radice quale Amministratore della *Società Anonima*, si fosse poi sostituito (?) un contratto fra la signora Montanari Bianchi e lo stesso signor Emilio Radice quale titolare dell'omonima ed ignota sua *Società collettiva*, essa Corte avrebbe dovuto, necessariamente, istituire due indagini:

A) se la conclusione di un altro contratto, audacemente asserita dalla Ditta attrice, **non risultasse già esclusa**;

B) se la Ditta attrice ne offrisse la prova, od offrisse eventuali altre prove atte a dimostrare la sua veste di contraente, e la inefficienza della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto.

Entrambe le indagini sono state completamente pretermesse:

vizio grave per sè, vizio ancor più grave se si pone mente ai risultati cui esse avrebbero irresistibilmente portato:

A) la conclusione di un altro contratto risultava già esclusa:

presuntivamente, ma solidamente, dall'assurdità di questo misterioso « altro contratto » a cui il signor Emilio Radice, assuntore dell'appalto per l'anonima recante il suo nome, avrebbe, chi sa perchè, chi sa come, chi sa quando, indotto la signora che aveva con lui contrattato, e che non sapeva di anonime o di collettive, ma soltanto di un impresario Emilio Radice, e della impresa da lui presentata come sua, e per la quale egli aveva firmato, vale a dire l'anonima;

ancora presuntivamente, ma altrettanto solidamente, dal constatato mendacio della Ditta attrice, impersonata sempre nel signor Emilio Radice, il quale aveva tranquillamente negato l'esistenza del contratto da lui sottoscritto;

sempre presuntivamente, ma non meno solidamente, dalla suprema inattendibilità, per non dire senz'altro impossibilità di un contratto d'appalto, per valore ingente e per opera complessa, senza, non diciamo la immancabile convenzione scritta, ma nemmeno un rigo, un cenno, un riferimento scritto;

con assoluta sicurezza, poi, dalla concorde ammissione delle parti nel senso che di contratto ve ne era stato uno solo, stipulato « nel maggio 1937 », come ripetutamente proclamato dalle parti (v. comparsa conclusionale avversaria innanzi al Tribunale, pag. 1, comparsa aggiunta avversaria ivi, pag. 10, comparsa conclusionale avversaria di appello, pag. 1, note d'udienza avversarie d'appello, pag. 8).

Il non aver rilevato nulla di tutto ciò — nulla, in altre parole, di quello che, in un ordinato e logico esame, avrebbe dovuto costituire la materia essenziale — rappresenta un'insanabile mancanza di motivazione.

B) La Ditta attrice non aveva osato formulare prova alcuna di una nuova stipulazione. Si era limitata a dedurre il più anodino e più inconcludente dei capitoli di prova orale:

« Vero che la Ditta Radice & C. - Impresa Costruzioni edili [che fra l'altro non è la ragione sociale della società collettiva « Impresa Costruzioni Radice & C. », e più si avvicina, per la consecuzione della qualifica alla denominazione, alla ragione sociale della società anonima « Emilio Radice & C. S. A. Impresa Costruzioni »] di Milano ha costruito per conto della signora Antonietta Montanari vedova Bianchi lo stabile sito in Milano, viale Premuda, angolo via Sottocorno e Vicolo dell'Agnello ».

Ognuno vede che un simile capitolo, apoditticamente dichiarato decisivo e tale da « fugare ogni ombra ed ogni equivoco », in quanto « mirante a dare la dimostrazione che la costruzione dei due (?) stabili è stata eseguita da essa Ditta Radice & C., Impresa Costruzioni Edili di Milano, [la sentenza continua, senza avvedersene, a nominare una ragione sociale che non è quella della società collettiva], non può decidere e non può fugare nulla.

Il fatto materiale dell'« esecuzione » non ha, per vero, giuridico rilievo. L'impresario signor Emilio Radice, che non aveva certo pensato senza secondi fini, fiscali o d'altro genere, alla creazione di due Società, entrambe in lui riassunte, con lo stesso nome, la stessa sede,

lo stesso scopo, lo stesso telefono, non si scriveva, come osservammo, sulla fronte, nè iscriveva sulla fronte dei suoi operai la denominazione dell'anonima o della collettiva, per far sapere se egli e gli operai, comparendo e lavorando in cantiere od altrove, comparissero e lavorassero per l'anonima o per la collettiva. Comparivano e lavoravano, evidentemente, *per chi aveva contrattato*; e se il versatile esponente di quel *duo in uno* avesse trovato conveniente, di fronte al Fisco, (probabilmente per il rischio di rivelare che un'anonima con il capitale di L. 10.000 aveva in corso lavori di milioni, e avrebbe quindi potuto distribuire utili incalcolabilmente superiori al capitale, con i gravissimi oneri dell'imposta progressiva sui dividendi, della imposta di ricchezza mobile, ed altre connesse), far credere che non dell'anonima si trattava, ma di altra azienda, ciò non toglie che, di fronte alla signora Montanari Bianchi, *contraente della anonima*, esclusivamente l'anonima fosse l'esecutrice ed in ogni caso la responsabile, a chiunque, sosia o non sosia, l'anonima avesse creduto di affidare, o di far credere affidata l'esecuzione.

Ciò è tanto elementare, da doversi meravigliare che la Corte di merito non se ne sia nemmeno avveduta, ed abbia pensato che la semplice eventualità dell'esecuzione affidata ad un terzo (se è serio parlare di terzi *quando il deus ex machina era sempre uno solo*, e poteva tirare gli invisibili fili della commedia come meglio gli fosse piaciuto!), valesse a porre nel nulla il contratto... al quale veniva data esecuzione.

Superfluo aggiungere che l'inconcludenza dell'« esecuzione » affidata dall'imprenditore ad altro... se stesso, o ad un terzo, non

avrebbe cessato di sussistere quand'anche il signor Radice avesse dedotto che la signora Montanari Bianchi — la quale di anonime e di collettive ne sapeva come di sanscrito — era stata messa al corrente, o aveva consentito all'impiego della collettiva Radice nell'esecuzione del contratto concluso dall'anonima Radice. E' chiaro come il sole, infatti, che *non per ciò la tavola fondamentale dei rapporti, e cioè il contratto fra la odierna ricorrente e la Società Anonima Radice, avrebbe cessato di esser tale.*

4) Vero è che la codicillare e fuggevole sosta della Corte di merito sul contratto prodotto in causa ha profilato alla Corte stessa l'ovvio sospetto che, *mancando la prova di una nuova e diversa stipulazione* (semplicemente inimmaginabile), non più fra la signora Montanari Bianchi ed il signor Radice in rappresentanza dell'anonima, ma tra la detta signora ed il signor Radice in rappresentanza della collettiva, *il semplice accertamento di chi avesse eseguito i lavori non avrebbe significato nulla.*

Ma essa Corte se ne è sbarazzata, come vedemmo, con poche righe:

« Non è inutile far notare (?) che la esibizione del contratto di
« appalto intervenuto fra la Montanari e la società anonima Emilio
« Radice non può valere, come pensa la convenuta, a dare la dimo-
« strazione, *fin da ora*, della infondatezza dell'assunto della attrice,
« che cioè la costruzione sia avvenuta ad opera di essa società in
« nome collettivo, poichè appare chiaro che qualunque accordo sia

« stato precedentemente concluso dalla Montanari con altri non
« esclude, che in definitiva, per un accordo intervenuto con la col-
« lettiva Radice & C., sia stata questa ad eseguire la costruzione dei
« due (?) stabili, ciò che legittimerebbe la pretesa dell'attrice a conse-
« guire il pagamento per l'opera prestata ».

Il difetto di coordinazione fra questo codicillo ed il corpo della sentenza, e tra il codicillo medesimo e la decisione a cui esso seguiva, è palmare.

Se, come la Corte giustamente, ma troppo tardi e troppo superficialmente notava, la pretesa della Ditta attrice avrebbe potuto trovare appoggio — dopo prodotto il contratto fra la signora Montanari Bianchi e l'anonima — soltanto nella prova di un diverso successivo accordo intervenuto con la collettiva Radice & C., (per il quale accordo) sia stata questa ad eseguire la costruzione dei due (?) stabili », bastava, per decidere rettamente la causa, constatare che quella prova non era stata offerta.

La Corte d'appello, nelle proposizioni trascritte, dava implicitamente atto che la prova in parola, nonchè offerta, non era stata neppure pensata, altro essendo « l'assunto della attrice, che cioè la costruzione sia avvenuta *ad opera* di essa società in nome collettivo »; ma invece di trarne l'imprescindibile conclusione che la pretesa attrice andava respinta (nulla significando l'esecuzione *ad opera* di un terzo in quanto non fosse dimostrato che il preteso terzo aveva agito in base ad altro e diverso contratto), manteneva l'ammissione della prova già disposta, senza rammentarsi che la prova stessa ver-

tiva esclusivamente sul nudo e inconferente fatto della esecuzione, senza il più remoto riferimento ad un qualsiasi accordo, e meno che mai, pertanto, ad un contratto diverso da quello prodotto in causa dalla signora Montanari Bianchi.

5) Abbiamo rilevato che sarebbe stata necessaria la prova di un altro e **diverso** contratto.

La gravità degli oblii in cui è caduta la Corte di merito acquista infatti il massimo risalto, se si tiene presente che non si trattava soltanto di stabilire se la collettiva Radice & C. avesse veste per agire in luogo dell'anonima Radice & C., ma anche di stabilire **se l'autorità giudiziaria fosse competente a giudicare.**

Il contratto d'appalto *de quo* conteneva, come si vide, **la clausola compromissoria**, consueta nei contratti del genere. Ne discende che il signor Radice, per rendere procedibili le domande della sua collettiva, non soltanto avrebbe dovuto dedurre di aver stipulato, per la collettiva, un altro contratto con la signora Montanari Bianchi, ma avrebbe dovuto inoltre dedurre **quale** fosse l'ipotetico contratto, *precisando se ed in che cosa esso si sarebbe differenziato da quello fondamentale, e, soprattutto, se in esso il signor Radice avesse chiesto ed ottenuto* (impossibile vederne il perchè) **di eliminare la clausola compromissoria.**

Il signor Radice, nonostante la visibile sua intraprendenza di litigante, *non aveva dedotto nulla di ciò*, consapevole com'era che l'esistenza di un altro contratto, e peggio ancora di un contratto *diverso*, dal quale si fosse esclusa la stereotipa clausola compromissoria.

soria, era già sovrabbondantemente smentita dagli elementi che abbiamo elencati a pag. 12.

Ciò che si deduceva — la pretesa circostanza della « *esecuzione ad opera della società in nome collettivo* », in pretesa sostituzione della società anonima, *non giovava dunque menomamente alla legittimazione della collettiva come contraente e controparte* della signora Montanari Bianchi; **e tanto meno valeva a chiarire la questione della competenza**, giacchè prescindeva totalmente dall'allegazione del nuovo accordo, ritenuto — sia pur di sfuggita — necessario dalla Corte d'Appello, ed era lontano le mille miglia dal provare che il signor Radice, *pro-collettiva*, avesse imposto e conseguita la rinne-
gazione della clausola compromissoria da lui stipulata *pro-anonima*.

Le mancanze, le insufficienze, le incongruenze e le contraddizioni fra la prima e l'ultima parte della motivazione, ed ancora fra l'ultima parte della motivazione e il dispositivo col quale si dà ingresso ad una « *prova* » *che non è una prova*, e che nemmeno contiene quanto la Corte aveva ultimamente detto di volerle chiedere — e cioè la dimostrazione di non si sa quale successivo « *accordo intervenuto con la collettiva Radice & C.* » — vietano di pensare che essa possa trovar grazia presso la Suprema Corte, avviando la causa nelle secche dell'inutile e dell'equivoco, se non nel buio di un vicolo cieco.

« MEZZO » SECONDO

Omesso esame di questione pregiudiziale. Conseguente offesa all'ordine del giudizio. Difetto di motivazione (art. 360 n. 6, art. 361 n. 2, art. 517 n. 2 C. P. C.).

La precipitazione con cui la causa fu decisa, e specialmente la precipitazione con cui si volle tener ferma la decisione già presa in base ad elementi affatto secondari, quando ci si avvide che ne esisteva uno — *il contratto d'appalto* — di portata assorbente, hanno fatto sì che la Corte d'appello dimenticasse totalmente taluni fra i primari oggetti della contesa, e, conseguentemente, l'ordine di tali oggetti, e la necessità di uniformarvisi nella sua decisione.

Non uno, ma due erano i punti di carattere strettamente preliminare:

1) *se la collettiva Radice & C. avesse veste per sostituirsi, come contraente e litigante, all'anonima Radice & C.;*

2) *se l'autorità giudiziaria fosse competente, in presenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto (l'unico contratto) esibito in causa.*

L'esistenza di questo secondo, e non meno radicale quesito, è sfuggita completamente alla Corte di merito, che in tutta la motivazione non ha dedicato una parola all'eccezione di incompetenza, e alla clausola. E là dove enuncia le eccezioni e le tesi della odierna ricorrente signora Montanari Bianchi, sorvola sulla questione della competenza e della clausola, *come su cosa interamente ignorata.*

Questo oblio spiega — ma non giustifica — due errori:

I) L'errore, già illustrato nel primo « mezzo », di non essersi comunque soffermata sul contenuto dell'eventuale nuovo « accordo », quasi che bastasse in causa sentir parlare di un aereo « nuovo accordo », senza l'ombra di una specificazione, senza l'ombra di un cenno all'eventuale rinnegazione della clausola compromissoria, per porre nel nulla il contratto prodotto, e disattendere la relativa clausola compromissoria!

II) *l'errore* — denunciato in questo secondo « mezzo » — di aver irrazionalmente ammucciato la prova (o presunta tale) sulle pregiudiziali (legittimazione dell'attrice — competenza dell'autorità giudiziaria) e le prove sul merito.

La sentenza impugnata ha, infatti, ammesso il nuovo capitolo di pretesa prova sulla costruzione dello stabile da parte della Ditta Radice & C., in aggiunta, anzi « ad integrazione » dei capitoli già ammessi dai primi giudici e riguardanti il merito.

In questo errore la Corte milanese non sarebbe evidentemente caduta, se avesse avuto presente quanto invece le sfuggì, e cioè che di questioni pregiudiziali non ve n'era una sola (legittimazione dell'attrice, ma anche una seconda (competenza dell'autorità giudiziaria).

E' forse già ardito l'ammettere, contemporaneamente, prove orali sul primordiale problema se l'attrice abbia veste per agire, e sul merito. Arditissimo, quando, come nel caso nostro, è in atti la prova documentale della mancanza di veste dell'attrice, e gli stessi giudici ne riconoscono l'importanza, osservando soltanto che detta prova documentale « non può valere a dare la dimostrazione, fin da ora,

della infondatezza dell'assunto dell'attrice », in quanto l'attrice medesima potrebbe ancora superarla, provando l'esistenza di un diverso accordo successivo. Crediamo di non errare dicendo che novanta giudici su cento, in una simile situazione, avrebbero ammesso, ove l'avessero trovata concludente, questa disperata prova, *rimandando al suo esito ogni giudizio sull'ammissione dei capitoli concernenti il merito.*

Non erriamo poi certamente dicendo che nessun giudice avrebbe pensato a coacervare detta prova, e la prova sui capitoli concernenti il merito, *se avesse avuto innanzi agli occhi tutta la causa*, ed avesse quindi considerato quanto la Corte di Milano non vide: che non si discuteva soltanto di legittimazione dell'attrice, **ma anche e persino di competenza dell'autorità giudiziaria**, e che era già in atti il documento comprovante l'incompetenza dell'autorità stessa, senza per giunta che l'attrice deducesse alcunchè in contrario senso.

Varare, così stando le cose, altri **dodici capitoli di prova orale sul merito**, per inerte adesione alla pronuncia dei primi giudici (che, in assenza della documentazione, avevano però rigettate le pregiudiziali, ed erano quindi liberissimi di passare al merito), è assurdo, ed innegabilmente *incompatibile* con un ordinato e razionale svolgimento del giudizio.

La sentenza impugnata sembra meritare censura, sia per essere incorsa in tale assurdo ed in tale *incompatibilità*, sia **per non aver veduto** — e qui è l'origine dell'errore — **che esisteva una clausola compromissoria**, e che esisteva l'eccezione di incompetenza della *autorità giudiziaria.*

Questa capitale trascuranza, ed il vizio che ne è derivato, comportano l'intervento riparatore della Corte Suprema.

* * *

La riparazione sembra, oltre che giuridicamente, praticamente necessaria, per evitare che una semplicissima vertenza devii nel mare magno delle complicazioni senza sbocco, o a sbocco troppo remoto e dispendioso.

Chi guardi alla *sostanza*, non può sottrarsi alla constatazione che tutto, in questa causa, fa capo ad un duplice peccato del signor Radice, scusabile forse il primo, inescusabile il secondo.

Il primo consistette nell'aver giocato di abilità con i due strumenti, altrimenti detti « società », che aveva tra mano, cercando, quando gli parve comodo, di far evaporare, senza dar nell'occhio, la anonima, troppo esposta ai controlli e ai rigori del fisco, e di rifugiarsi nella più comoda spoglia — la sostanza rimaneva sempre immutata, era sempre *lui* — della collettiva.

Il secondo peccato consiste nell'aver voluto portare tale suo artificio alle ultime conseguenze. Egli pretese, non soltanto di esser seguito e servito da chi nulla poteva sapere nè comprendere di siffatti retroscena, ma si sarebbe forse anche adattata a liquidare i suoi conti con il Radice-collettiva anzichè con il Radice-anonima, purchè il Radice-anonima la liberasse da ogni responsabilità, ma altresì, e financo, di sfruttare le difficoltà di rinvenimento e di registrazione del contratto d'appalto, come arma per eludere i patti contrattuali e quel giudizio arbitrale *ex bono et aequo*, da cui esso Radice ben sa

che cosa può attendersi, in rapporto alle nè buone nè eque origini della pseudo-liquidazione da lui invocata.

La Corte di merito, che pur ebbe fra le mani *la tavola dei rapporti* fra i contendenti — **il contratto d'appalto** — ed avrebbe potuto vedervi e leggervi a fondo, *non ha letto nè visto*, ed ha pronunziato *senza decidere*, non avendo valore di decisione l'ammissione di un capitolo di prova inconcludente, con una motivazione spostata, lacunosa, perplessa, contraddittoria. Ha inoltre *cumulato*, inavvertitamente, una prova su questioni *pregiudizialissime*, come la legittimazione delle parti e la stessa competenza dell'autorità giudiziaria, con le prove *sul merito* che i primi giudici avevano potuto ammettere soltanto perchè avevano rigettato — non essendo ancora in atti il contratto d'appalto con la clausola compromissoria — le eccezioni pregiudiziali.

Sembra quindi alla ricorrente che meritino di essere accolte le seguenti sue

CONCLUSIONI

Piaccia alla Suprema Corte

GIUDICARE

Annularsi l'impugnata sentenza 15-31 ottobre 1940-XIX della Corte d'Appello di Milano, Sezione II, rinviandosi la causa, per nuovo esame, ad altra Corte d'Appello.

Condannarsi la Ditta Radice & C. nelle spese e negli onorari del giudizio.

Ordinarsi la restituzione del deposito fatto dalla ricorrente.

Con ogni altro provvedimento di legge; e salva ogni diversa ragione ed azione della ricorrente.

Avv. GINO BONOLA

Avv. GINO BIRONDI

Avv. P. F. CORSETTI

Si allegano al ricorso, e saranno depositati:

- 1 - il fascicolo degli atti e documenti dei giudizi di merito.
- 2 - la sentenza impugnata.
- 3 - la seguente ricevuta del deposito per multa:

« Ufficio Registro Atti Giudiziari - Milano - N. 2848 della matrice - Il signor avv. Gino Bonola, con danaro proprio, ha pagato lire 601,15 per ricorrere in Cassazione contro la sentenza 15-31 ottobre 1940-XIX della Corte d'Appello di Milano, Sez. II, nella causa fra la signora Montanari Antonietta ved. Bianchi e la Ditta Radice e C. Impresa Costruzioni Edili - Addì 27 dicembre 1940-XIX - Il Procuratore: F.to: F. Palladino ».

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

M I L A N O

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-841 - 72-842

Avv. MARIO LICHINCHI

Milano, 3 giugno 1941


Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua cartolina.

Bonola mi avverte di aver spedito tutto.

Spero quindi che tu abbia ricevuto e ti possa preparare compiutamente per la discussione del giorno 13 giugno.

Cordialissimi saluti.



Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-941 - 72-642

espresso

Milano, 10 Giugno 1941

Avv. MARIO LICHINCHI

Caro Bonomi,

Ti ha scritto Bonola che Candian per ragioni famigliari....rinunzia alla discussione del ricorso. Io sono, però, del parere che convenga essere sul posto perchè non mi meraviglierei di qualche sorpresa.

Cordialmente.



Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-841 - 72-842

Avv. MARIO LICHINCHI

Milano 9 giugno 1941 XIX

Caro Bonomi,

Soc. Giustiniano e Papiniano=Radice

Ho avuto la tua lettera del 6 corrente.

Con oggi, abbiamo una duplice novità, e precisamente:

1= che, nella causa della signora Montanari Bianchi, ricorrente, contro la Ditta Radice, è stato associato alla difesa, per iniziativa di Birondi e Corsetti, l'ex Procuratore Generale Nucci

2= che, in seguito a preghiera del prof. Candian= ammalato ed impossibilitato ad intervenire= abbiamo consentito a rinunciare alla discussione orale dei due ricorsi.

Lo stesso prof. Candian aveva, alternativamente, proposto di rinviare. Ma ci siamo trovati d'accordo con lui e con il suo studio nel riconoscere che era interesse comune giungere ad una pronta decisione.

Nell'udienza del 13, ci si potrà quindi limitare a poche parole, nel senso di non voler svolgere una discussione unilaterale, in segno di riguardo per il collega infermo.

A meno che per te non sia particolarmente incomodo il trovarti a Roma, credo sarà bene che tu pure sia presente; come lo sarò io, non tanto per queste due cause, quanto per alcune altre pratiche da svolgersi nella Capitale.

Cordialmente

G. Buccato

② Soc. in nome collettivo Impresa Costruzioni
Radice e C.

+ Soc. Anonima Emilio Radice e C
Impresa di Costruzioni

+ Emilio Radice e C. S. A

① Radice e C. Costruzioni Edili

Inizia le lit. con Ditta Radice e C.
Impresa Costruzioni
Edili

non si sa se l'anonima
o la collettiva.

e così comparire in giudiz.

Parma, 14 luglio 1841

Cari Colleghi,

Vi ~~restituisco~~ ^{restituisco} le memorie

avversarie scambiate nelle cause
di merito nella ~~causa~~ ^{vertenza}

Montanari - Radice - Società Papiriani.

Potranno esservi utili nella ^{prova}
esposizione del giudizio.

Mauro anche la ^{memoria}
del prof. Candian ~~con~~ ^{contenente} l'affere

~~memoria che il Candian ha~~

~~segnata dopo avere~~

^{segnata in rosso}
memoria che il Candian ha
poi dichiarato di non poter far

sua! Anche questa ^{memoria}
~~esservi utile di giovamento~~

giovare.

Saluti cordiali.

Agli avv. Bonola e Birondi
Milano

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-841 - 72-842

Avv. MARIO LICHINCHI

Milano, 27 giugno 1941

Carissimo Bonomi,

Attendo che tu mi faccia conoscere
le intenzioni di tua nipote.

Sono lieto del successo nelle cause
Montanari e Papiniano. In tua assenza avevo pregato Marcello Corsetti di con
gratularsi con te a mio nome e di dirti che vorrei chiedere alla cliente per
il tuo compenso L. 3.000. Comunicami se sta bene.

Spero di venire presto a Roma e di
poterti incontrare.

Ti saluto molto cordialmente.

*risposta il 30 giugno 1941
Sta bene L. 3000,*

P. Giromi

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO

Via Barozzi, 2 - Telefono: 72-841 - 72-842

Avv. MARIO LICHINCHI

raccomandata

Milano, 12 luglio 1941

S.E.

Avv. Ivano Bonomi

R o m a

P.zza della Libertà, 4

Carissimo Bonomi,

Eccoti un assegno di L. 3.000 che tu vorrai ricevere a saldo per le tue efficacissime prestazioni nei ricorsi Montanari - Ra dice e Papianino = Radice.

Spero di vederti presto a Roma, ma sarebbe ottima cosa se tu riscissi a fare una capatina qui; ti farei apprezzare il clima del Varesotto.

Ti saluto cordialmente.
all. assegno n. 37333 della Comit

M. Lichinchi

Richiesta vanno attenti i versamenti
7.000
11 luglio 41

6

Naturalmente in quest'ultima scrittura non si ripetono tutti i fatti già cont. nella precedente scrittura ~~relativa al contratto di~~ ma si dice che essa "fa parte del contratto vigente" con cui forma una tutta inscindibile.

Dunque la clausola comp. contenuta in uno allegato si inserisce ~~legitt.~~ ^{in virtù} nella ^{dei tre} nuova scrittura per il principio aff. dalla Corte e ammesso pacificamente che la sottoscrizione della scrittura richiamante vale come sottoscrizione di tutte le clausole contenute nella scrittura richiamata.

Severché l'Imp. Radice nel firmare questa quarta scrittura (che si richiama al contratto vigente cioè alle altre scrit. preced.) non ~~ha~~ aggiunge le due lettere S. S. con le quali aveva firmate le prime firme con una dizione Impresa Radice facendo conto ~~che~~ sulla buca postale della committente.

È infatti la Montan. ~~che~~ non ha rilevato l'omissione (per caso o per malizia) ed ha creduto che di contratto sempre una l'Impresa Radice ~~che~~ ^{che} fosse an. o colla. poco importa, ma la quale aveva poco prima ~~stato~~ concordato e firm. di sogni, descriz. di edif. e capitolo di appalto.

eccepita in

Severche ~~presentato~~ in giudizio ~~per~~
l'esistenza della clausola compromissoria
per escludere la comp. dell' ^{aut.}
quindi, il padre si è ricordato
di essere un fiano bifronte, ~~che~~

E qui comincia la malizia.

Il padre ~~di~~ ~~eccepisce~~ - Non che
io firmato i dis. ~~il cap.~~ descr. il
capit. d'appalto cioè le tre scritte
iniziali con le due Soc. J. S., ma io
ho firmato aggiun. J. S. Dunque
ero padre Soc. un. che contratt.

Invece quando ho firm. la 4^a scritt.
che modificava alcune parti del
contratto ^{già} esistente e pel quale c'era
due. des. ~~o cap.~~ - io ho firmato sopra
J. S. e cioè ero una collettiva

Dunque non si può rinvolare la
collettiva all'osser. di una clausola
comprom. che esiste in una scritt.
firmata dalla Soc. S.

a vostro avv

Questo malizioso comportam. era suffi-
ciente per persuadere i giudici di
verità che, si trattava di un
propolano stratagemma per sfuggire
a innumere patteggiamenti e che l'Impres.

Padre era quella che aveva ~~firmato~~
~~per~~ messo in essere con le 4 scritture
collegate insieme. fra loro il contratto di
costruzione, ~~veramente~~ ^{in gran parte} eseguito.

Ma i giud. di merito hanno avuto
una decisa perplessità. Hanno voluto
procedere con la magg. prudenza
e con la ^{più} larga cautela.

Posto fra l'aff. delle due Loc. G. I. che
le 4 scritt. costituivano un med. contratto
e la aff. della Padice che dice che ^{contratto}
esse sono ~~per~~ ~~stipite~~ separate e che tre
di esse riguardano una Loc. An. Padice che
non ha nulla da fare con la collettiva
Padice la quale ha fin qui lavorata
senz'alcun dis. senza descr. senza capitolarla
anzi con disegni verbal.

La Corte ha ammesso la prova ~~per~~
di prova - ha detto la Corte - che
~~le 4 scritture formavano uno stesso~~
che le 4 scritture sono ~~il~~ contratto in
base al quale si sono eseg. i lavori.
e poi giudicherà ~~se~~ in conform. al
risultato della prova.

L'Impresa Padice dovrebbe essere grata
alla Corte per aver prelungata con la
sua situazione di ambiguità e di
aver associata la sua tattica defatigante.
Ma non pare che la gratitudine sia
una sua virtù. Essa ha imp. la Padice

Perché l'ha impugnata.

Ocorre che la claus. comprom. risulta da scritto fra nella scrittura fra la Soc. S. G. e la collettiva Padrice tale clausola non è scritta. Vero è che tale clausola è scritta in scritture for. dalla Soc. Soc. Su.

ma sono scritture che non sono state stipulate dalle medesime parti che sono già che l'In. non

è la Collett. Per ciò la Corte non avrebbe dovuto far altro che ~~negare~~ negare la claus. comprom.

Ma qui la ricorrente dimentica che nella scrittura fra la Soc. S. G. e Soc. Su. e la pretesa Collettiva

si parla d'un contratto esistente e si richiama a disegni, desc.

e capitoli già in atto e ~~in~~ ^{già stavano} ~~in~~ ^{stanno} un contratto base ai quali ~~già stavano~~ ^{stanno} ~~in~~ ^{stanno} gli appalti edifici. Locali sono questi cap. dis. e descriz.?

La Giust. dice che sono quelli firmati Per ciò si di tutte si deve che occorra provare ~~quali era~~ ~~nesso vi sia~~ se i cap. e i disegni

richiamati nella ultima scrittura siano o non siano quelli del ~~già~~ prodotti; essendo essendo cioè

rientra nella ricerca delle
 intenzioni delle parti, ricerca
 legittima che non può essere
 preclusa per il solo motivo
 che non è utile anzi è pericoloso
 per la parte che la oppugna.

Per questo credo che l'impugnato
 ricorso avrà la sorte che
 si merita.

1. Ricorso Lessera (no alla cura)
2. Tautozzi-Ridi (assap. no)
3. Pratiche Gubaglio dentisti
4. Agenti d'apari. Cremona
5. Pratiche con Com. Cremona
6. Cipelletti, Comandanti etc
con Com. Cremona
7. Conte' contro Cenni (Caroni)
8. Ragni Felice (prefice -
Valuta)
9. Pratiche Ragni di Verona
10. { ricorso Prini Stello = Caldara
" di. Ciompa

com. Cremona

1. Calzifoglio Sonnino
2. Benatti c. Paganini (Poggi)
3. Mazzoni Luogo (Poggi)
4. Laccari Carlo
5. ing. Martignoni
6. Cotronefiorio Pell'acqua
(p. acc. fiscale)
7. Giorgi con Manzolini
(inc. autor. ob.)
8. Rivolo Mistarotti - Berinetti
(Caldara)
9. Causa Renate Gemina (Poggi)
10. Causa Bilancioni